

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 419.

Riordinamento della circolazione monetaria dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, con il quale venne autorizzata la circolazione dei biglietti di Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, col quale venne riordinata la circolazione metallica dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1938, n. 907, con il quale venne autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete di acmonital da L. 2, da L. 1, da L. 0,50 e da L. 0,20;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, in sostituzione delle monete di acmonital e di bronzo nonchè dei biglietti di Stato attualmente in circolazione, monete metalliche di nuovo conio, da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1.

Art. 2.

Con successivi decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete, e sarà provveduto alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data da cui le monete di nuovo conio avranno corso legale nel Regno, la data di cessazione del corso legale ed il termine per il cambio delle monete di acmonital e di bronzo e dei biglietti di Stato, attualmente in circolazione, nonchè la data di cessazione della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato ed ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione contemplata nel presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, dalla data in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 184. — FRASCA